

Assegni deducibili se a tranche

Niente agevolazione se si versa all'ex in unica soluzione

DI DEBORA ALBERICI*

È indeducibile dall'Irpef l'assegno di mantenimento corrisposto alla ex in un'unica soluzione. L'agevolazione fiscale spetta solo in caso di contributo periodico.

Lo ha sottolineato la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 29178 del 12 novembre 2019, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate ribaltando il verdetto della Ctr di Milano.

In particolare la sezione tributaria ha reso un verdetto senza più appello per il contribuente che aveva consegnato alla ex un assegno di 67 mila euro, in virtù di un accordo preso in sede di separazione.

Lo aveva dedotto dal reddito ma poi l'ufficio aveva emesso un recupero a tassazione. Lui lo aveva impugnato e di fronte a Ctp e Ctr meneghine la tesi della difesa aveva retto.

Ora la Suprema corte ha completamente ribaltato le sorti della vicenda decidendo nel merito per la validità dell'atto impositivo.

Gli Ermellini hanno infatti ricordato che in tema di one-

Perdita avviamento, l'indennità è esente

L'indennità da perdita di avviamento è esente dall'Iva in quanto non è un corrispettivo del contratto di locazione.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 29180 del 12 novembre 2019, ha accolto il ricorso di una cooperativa e, decidendo nel merito, ha annullato il recupero a tassazione.

Alla fine di una lunga e interessante motivazione i Supremi giudici hanno affermato espressamente che l'indennità per perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 l. n. 392/1978 non costituisce corrispettivo del contratto di locazione e rientra tra le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, penalità, ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 15 dpr n. 633/1972, le quali non concorrono a formare la base imponibile Iva.

In un passaggio chiave il Collegio di legittimità spiega infatti che se questa indennità non è legata a una prestazione, anche non caratteristica, del conduttore a svolgersi in costanza di rapporto, ma consegue al mero rilascio dei locali e, quindi, alla cessazione degli effetti del contratto ed è, inoltre, finalizzata

a compensare la perdita di clientela del conduttore (spostando dal locatore al conduttore alcune delle risorse incorporate nel valore locativo non dovute alla natura dell'immobile locato), deve escludersi che vi sia un nesso diretto tra il servizio contrattuale reso (la messa a disposizione dei locali) e il controvalore ricevuto (l'indennità). La riconducibilità dell'erogazione dell'indennità alla necessità di riequilibrare in termini compensativi l'incremento di valore causato all'immobile ne esclude la natura corrispettiva. Tale indennità ha, difatti, lo scopo di ripristinare l'equilibrio degli effetti dello scioglimento contrattuale, attraverso una prestazione pecuniaria da parte del soggetto arricchito dall'incremento del valore locativo (il locatore), in favore proprio del soggetto che ha contribuito a generarlo e che si trova a fronteggiare una perdita di clientela legata proprio alla indisponibilità dei locali.

La Suprema corte ha chiuso definitivamente il sipario sulla vicenda: non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ha annullato l'accertamento spiccato dall'ufficio Iva di Treviso.

Debora Alberici

—© Riproduzione riservata—



Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

ri deducibili dal reddito delle persone fisiche, l'art. 10, primo comma, lettera g), del

dpr n. 597 del 1973 (al pari dell'art. 10, primo comma, lett. c), dpr n. 917 del 1986)

limita la deducibilità, ai fini dell'applicazione dell'Irpef, solo all'assegno periodico,

e non anche a quello corrisposto in unica soluzione, al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tale differente trattamento, come affermato dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 383 del 2001, è riconducibile alla discrezionalità legislativa la quale, riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l'altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore, non risulta né irragionevole, né in contrasto con il principio di capacità contributiva.

Di più: per la Cassazione, in tema di Irpef, l'art. 10 del dpr n. 597 del 1973 non consente la deducibilità dal reddito dell'assegno corrisposto in un'unica soluzione, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n. 898 del 1970, all'ex coniuge.

Di diverso avviso la procura generale che aveva invece chiesto di confermare l'invalidità dell'atto impositivo.

cassazione.net

—© Riproduzione riservata—